

**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**
Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori
Ufficio Centrale Orientamento Formazione professionale Lavoratori

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21.12.1978 n. 845 che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

VISTO la legge 19 luglio 1993 n. 236 recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

VISTO il Dlgs 31/93/98 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

VISTO l'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione di Fondi interprofessionali per la formazione continua e, in particolare i commi 10 e 12 lettera b e successive modificazioni;

CONSIDERATA l'esigenza di ripartire le risorse già previste dai citati commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, nelle more dell'entrata a regime del sistema delle adesioni ai Fondi e della conseguente devoluzione agli stessi del corrispondente gettito contributivo stabilito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/04/03, registrato dalla Corte dei Conti in data 16.06.2003, Reg. 4, Foglio 121, che determina, nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge e nella fase di avvio dei Fondi, i termini e i criteri di attribuzione delle risorse stabilite dai citati commi;

PRESO ATTO delle dichiarazioni dei Presidenti dei Fondi Interprofessionali costituiti ed autorizzati alla data del presente decreto, concernenti la numerosità dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti delle imprese associate agli organismi datoriali aderenti agli stessi Fondi, come previsto all'articolo 1 del citato Decreto interministeriale del 23/04/03;

DECRETA

Art. 1

In considerazione della disponibilità delle risorse previste dal comma 10 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni e dei criteri di ripartizione previsti dall'articolo 1, comma 1 del Decreto Interministeriale del 23/04/03 citato nelle premesse, è ripartita la somma complessiva di euro €. 49.502.393,78 tra i seguenti Fondi Interprofessionali nazionale per la Formazione Continua per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 118, comma 1 della citata legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il prospetto sottostante.

Fondi Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua	Costituito con D.M. del	Ripartizione risorse
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE	31/10/2001	€. 3.984.226,03
FONCOOP	10/05/2002	€ 2.350.418,86
FOR.TE	31/10/2002	€ 12.353.477,26
FONDIMPRESA	28/11/2002	€ 20.782.277,18
FONDO FORMAZIONE PMI	21/01/2003	€ 5.691.751,48
FON.TER	11/03/2003	€ 1.370.099,44
FONDIRIGENTI	18/03/2003	€ 2.231.093,80
FONDIR	18/03/2003	€ 739.049,82

Art. 2

In considerazione della disponibilità delle risorse previste dal comma 12 lettera b dell'articolo 118 legge. 388/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dei criteri di ripartizione previsti dall'articolo 1 comma 1 del Decreto Interministeriale del 23/04/03 citato nelle premesse, è ripartita la somma complessiva di euro €. 46.481.120,92 tra i seguenti Fondi Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 118 comma 1 della citata legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il prospetto sottostante.

Fondi Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua	Costituito con D.M. del	Ripartizione risorse
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE	31/10/2001	€. 3.934.883,833
FONCOOP	10/05/2002	€ 2.321.310,26
FOR.TE	31/10/2002	€ 12.200.486,99
FONDIMPRESA	28/11/2002	€ 20.524.901,37
FONDO FORMAZIONE PMI	21/01/2003	€ 5.621.262,60
FON.TER	11/03/2003	€ 1.353.131,60
FONDIRIGENTI	18/03/2003	€ 394.474,57
FONDIR	18/03/2003	€ 130.669,70

Art. 3

La prima anticipazione, pari al 20% delle risorse stabilite ai precedenti articoli 1e 2, è liquidata su richiesta di ciascun Fondo interessato.

La seconda anticipazione, pari al 40% delle risorse stabilite ai precedenti articoli 1 e 2, è liquidata a seguito della presentazione di un Piano Operativo di Attività, relativo all'utilizzo delle risorse di cui ai precedenti articoli. Il Piano deve contenere i seguenti elementi:

- i.) obiettivi generali e specifici che i Fondi intendono conseguire. Gli obiettivi devono essere qualificati;
- ii.) attività che il Fondo intende realizzare per conseguire gli obiettivi;

iii.) piano finanziario con ripartizione tra spese di gestione, spese propedeutiche e connesse alla realizzazione dei piani formativi, spese per la realizzazione dei piani formativi. Il piano deve rispettare quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale 23/04/03;

iv.) procedure di attuazione.

Il restante 40% è liquidato a seguito di una dichiarazione, resa ai sensi per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 dal rappresentante del Fondo, concernente la spesa del 70% delle anticipazioni già percepite e di un Rapporto di esecuzione sulle attività realizzate.

I pagamenti successivi alla prima anticipazione devono essere garantiti da apposite fidejussioni bancarie e assicurative, così come previsto dalla normativa vigente, da stipularsi in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le predette fidejussioni sono svincolate, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a conclusione degli adempimenti prescritti agli artt. 4 e 5 del citato Decreto Interministeriale del 23/04/03.

Entro 26 mesi dalla data di erogazione della prima anticipazione, i Fondi sono tenuti, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1 del Decreto Interministeriale del 23/04/03, a presentare al Ministero del lavoro e politiche sociali una relazione rendicontale sul modello predisposto al Ministero stesso. Qualora le risorse assegnate non risultino spese entro il termine di 24 mesi dalla data di erogazione della prima anticipazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca delle stesse per la successiva redistribuzione tra i fondi che hanno utilizzato correttamente e per intero le risorse assegnate.

I costi ammissibili, sostenuti dalla data di costituzione dei Fondi stessi, sono riconosciuti.

Art. 4

Le risorse di cui ai precedenti articoli 1 e 2, devono essere utilizzate nel rispetto dei termini e dei criteri stabiliti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia delle Finanze del 23/04/03, nonché nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento della C.E. n. 68/2001 e n. 69/2001)

Art. 5

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 fa carico al Capitolo 7038 del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 9 della Legge n. 236/93, esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto sostituisce integralmente il D.D. n. 110/segr./03 dell'8 maggio 2003.

Roma, li 24 giugno 2003

IL DIRETTORE GENERALE
AVIANA BULGARELLI